

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38715 Anno 2019

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: ZAZA CARLO

Data Udiienza: 06/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GALLI CESARINO nato a BOLOGNA il 01/04/1939

GALLI NICOLA nato a BOLOGNA il 30/06/1963

MARZOCCHI PAOLA nato a BOLOGNA il 20/10/1941

BALEANU MARIANA DARIA nato il 07/10/1983

avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA





visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla parte civile;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e per il rigetto del ricorso nel resto;

udito il difensore avv. Barbara Morabito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Cesarino Galli, Nicola Galli, Paola Marzocchi e Mariana Daria Baleanu ricorrono avverso la sentenza del 28 marzo 2018 con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 17 aprile 2014, riteneva i predetti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso da Cesarino Galli quale presidente del consiglio di amministrazione della GNC Impianti s.r.l., dichiarata fallita l'1 ottobre 2008, da Nicola Galli, figlio di Cesarino Galli, quale consigliere delegato della stessa società, dalla Marzocchi, moglie di Cesarino Galli, quale consigliere della fallita, e dalla Baleanu, convivente di Nicola Galli, quale concorrente nel reato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dei Galli e della Marzocchi in ordine alle imputazioni di bancarotta preferenziale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e ricorso abusivo al credito, e nei confronti di Cesarino Galli in ordine all'imputazione di omesso versamento di ritenute relative al 2007, per essere i reati estinti per prescrizione, assolvendo i Galli e la Marzocchi dall'imputazione di bancarotta impropria per causazione del dissesto per insussistenza del fatto, e Cesarino Galli dall'imputazione di omesso versamento di ritenute relative al 2008 per non essere il fatto previsto come reato, escludendo per tutti gli imputati l'aggravante del danno rilevante e per la Baleanu l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e rideterminando le pene.

La responsabilità dei Galli e della Marzocchi era in particolare affermata per la distrazione

- di quattro autoveicoli intestati fittiziamente a soggetti di comodo e poi alla Emmepi s.r.l., amministrata dalla Marzocchi fino al 24 luglio 2008;
- degli importi di finanziamenti erogati concessi alla Emmepi per euro 87.111, a Nicola Galli per euro 20.217 e a Cesarino Galli per euro 27.380;



- dell'importo del credito di euro 14.520 concesso alla Daria s.a.s., della quale Cesarino Galli era socio accomandante, senza giustificazione economica;
- della somma di euro 59.416 prelevata da Nicola Galli;
- dei compensi per complessivi euro 325.253 corrisposti nel 2007 e nel 2008 ai Galli;

- e per la registrazione nelle scritture contabili delle false annotazioni
- di fittizie fatture di vendita nel 2007 e nel 2008, poi stornate con altrettanto fittizie note di accredito, al fine di ottenere finanziamenti bancari;
- di fittizie fatture di vendita dei veicoli alla Emmepi incassate per contanti in realtà non avvenuti;
- della restituzione del finanziamento erogato alla Emmepi mediante un pagamento di euro 70.000.

La responsabilità della Baleanu era affermata per il concorso, quale amministratore della Emmepi dal 24 luglio 2008 e socia accomandatario della Daria, nella distrazione dei veicoli intestati prima società e dell'importo del credito concesso alla seconda, e nella falsa registrazione contabile dell'incasso per la vendita dei veicoli.

2. I ricorrenti propongono otto motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero, e in particolare che

- il relativo incarico era conferito il 22 gennaio 2009 fissando l'inizio delle operazioni per il successivo 29 gennaio e indicando in novanta giorni il termine per il deposito della relazione;
- in considerazione del ritardo di detto deposito, il pubblico ministero presentava richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari scadente al 16 giugno 2009, che veniva dichiarata inammissibile in quanto tardivamente pervenuta al Giudice per le indagini preliminari il 19 giugno;
- la relazione della consulenza, depositata il 3 maggio 2010, non era pertanto utilizzabile, essendo apodittica l'affermazione della sentenza impugnata, per la quale la relativa attività era stata svolta precedentemente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, in presenza di prova documentale in senso contrario;
- tale inutilizzabilità non era superata dall'escussione dibattimentale del consulente tecnico, alla cui ammissione la difesa si era tempestivamente opposta.

2.2. Con il secondo motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i finanziamenti in favore della Emmepi, e in particolare che



- i rapporti fra la fallita e la Emmepi si inquadravano in una logica di gruppo, in quanto per il conseguimento degli appalti la GNC si era vista costretta ad accettare in contropartita, dalle appaltanti, immobili in costruzione che la stessa non poteva commercializzare per essere detta attività estranea all'oggetto sociale, per cui gli immobili venivano acquisiti tramite la Emmepi, immobiliare di famiglia, ed era previsto il rientro dei compensi, nella forma della restituzione del finanziamento fruttifero concesso alla predetta società, dopo che la stessa aveva posto in commercio gli immobili;

- la sussistenza di vantaggi compensativi in questi rapporti era esclusa in base alla ritenuta necessità di un saldo finale positivo per la fallita, che veniva però erroneamente inteso come risultato effettivo ottenuto, dovendosi invece valutare i benefici come prevedibili *ex ante* con un giudizio che non veniva effettuato con riguardo alla situazione appena descritta.

2.3. Con il terzo motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i prelievi eseguiti dai soci, e in particolare che

- la famiglia Galli immetteva nella società tutti i beni personali con versamenti e prestazioni di garanzie, tanto escludendo l'intento fraudolento come evidenziato dal fatto che i prelievi erano evidenziati nella contabilità;

- tali prelievi erano destinati a fare fronte a necessità immediate una volta esaurito il credito bancario;

- questi aspetti non erano valutati nella generica affermazione dell'inconferenza e della mancanza di prova dell'assunto difensivo sulla destinazione dei prelievi a finalità aziendali.

2.4. Con il quarto motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la cessione dei veicoli, e in particolare che

- la finalità distrattiva era desunta solo dalla nazionalità straniera degli acquirenti e dall'annotazione del pagamento in contanti;

- la prospettazione difensiva, per la quale si trattava di vendite in garanzia per ottenere liquidità e la successiva intestazione dei veicoli alla Emmepi era necessaria a seguito della restituzione del prestito agli acquirenti successivamente alla chiusura dell'attività della fallita, non era valutata alla luce del riscontro della stessa nel mancato esperimento di azioni revocatorie da parte della curatela.

2.5. Con il quinto motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i compensi pagati agli amministratori, e in particolare che

- i compensi erano regolarmente deliberati ed effettivamente corrisposti nel 2008 nella misura di euro 36.000 in favore di Cesarino Galli e di euro 33.000 in favore di Nicola Galli;



- non si valutavano le risorse impiegate dai soci nella fallita e la congruità dei compensi realmente percepiti, anche ai fini della configurabilità del diverso reato di bancarotta preferenziale.

2.6. Con il sesto motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il credito concesso alla Daria, motivata in base allo storno del credito ed al mancato esperimento di azioni legali per il recupero dello stesso, non considerando che per tale recupero non vi era alcuna prospettiva concreta in conseguenza dell'andamento negativo dell'attività di ristorazione gestita dalla Daria.

2.7. Con il settimo motivo deducono vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale, ritenuta considerando erroneamente ininfluenza la ricostruibilità delle operazioni e non valutando, ai fini della sussistenza del dolo specifico del reato, l'evidente finalità di ottenere credito bancario, anche nella prospettiva della ravvisabilità del diverso reato di bancarotta semplice.

2.8. Con l'ottavo motivo deducono violazione di legge e vizio motivazionale sulla conferma del giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche per i Galli e la Mazzocchi, nonostante l'esclusione dell'aggravante del danno rilevante, l'immissione di risorse personali dei soci nella fallita, l'assoluzione e la declaratoria di estinzione per taluni dei reati e la collaborazione degli imputati con la curatela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero è infondato.

I ricorrenti ripropongono sul punto la ricostruzione difensiva per la quale la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, a suo tempo presentata dal pubblico ministero nella previsione del ritardo del deposito della relazione della consulenza rispetto al termine all'uopo fissato, veniva dichiarata inammissibile del Giudice per le indagini preliminari in quanto pervenuta a detto ufficio oltre la scadenza del termine di cui si chiedeva la proroga; e, di conseguenza, la relazione del consulente era tardivamente depositata.

L'eccezione, già prospettata in questi termini nel corso del giudizio di primo grado, veniva tuttavia rigettata dal Tribunale, con ordinanza del 3 maggio 2012, osservando che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di proroga era relativa solo alle posizioni di due degli indagati e a reati diversi da quelli di cui si



discuteva, e che vi erano stati successivi provvedimenti di autorizzazione della proroga.

L'atto di appello, con il quale si poneva fra l'altro la questione di inutilizzabilità, era generico nel momento in cui non si confrontava con questa argomentazione in fatto; ed analogo genericità deve essere attribuita al ricorso, nel quale le circostanze richiamate nel provvedimento reiettivo adottato in primo grado non sono considerate.

La Corte territoriale rilevava peraltro che il consulente concludeva comunque i propri accertamenti precedentemente alla scadenza del termine, pertanto superato solo nella compilazione della relazione.

Anche su questo rilievo fattuale il ricorso è generico, limitandosi i ricorrenti ad un assertivo riferimento alla presenza di prove documentali in senso contrario, non meglio precisate. E, detto questo, la circostanza evocata dai giudici di merito è decisiva, essendone evidenziata l'infondatezza dell'ulteriore censura per la quale l'inutilizzabilità della consulenza non sarebbe superata dall'escussione dibattimentale del consulente, in quanto anch'essa inammissibile. Conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'esame del consulente tecnico non è consentito solo ove gli accertamenti, sui quali lo stesso è chiamato a riferire, siano stati effettuati oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 48518 del 18/11/2009, Russo, Rv. 245417); mentre, nel caso in cui detti accertamenti siano stati tempestivamente compiuti, il fatto che la successiva attività di esame e studio dei relativi risultati, compendiata nella relazione, si collochi in epoca successiva alla scadenza del termine, non osta alla formazione della prova mediante l'esame del consulente nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 18473 del 06/03/2014, Marataro, Rv. 261961).

2. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per i finanziamenti in favore della Emmepi è infondato.

Posto che l'argomentazione difensiva si incentra unicamente sull'insussistenza della ritenuta natura distrattiva delle operazioni contestate, in quanto realizzate nella logica imprenditoriale di un gruppo di società e produttive di vantaggi compensativi, nella sentenza impugnata si escludeva in primo luogo la stessa ravvisabilità, nel caso di specie, di un gruppo. Dovendosi intendere come tale un insieme di società che svolgono attività coordinate da una di esse, la Corte territoriale osservava che tanto non ricorreva nei rapporti fra la fallita e la Emmepi, caratterizzati dalla mera coincidenza, su base familiare, nelle proprietà di due società, una delle quali svolgeva operazioni immobiliari funzionali all'attività dell'altra.

Questa argomentazione, basata su una nozione di gruppo di società conforme, ai fini che qui interessano, ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635), non è oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti; i quali si limitano a riproporre la rappresentazione dei rapporti fra la fallita e la Emmepi nel servizio prestato da quest'ultima ai fini della commercializzazione degli immobili ceduti in pagamento alla GNP Impianti, e quindi nella stessa configurazione ricostruita dai giudici di merito, senza opporre alcuna considerazione critica alle ragioni per le quali in detta configurazione non era rinvenuto il presupposto dell'esistenza di un gruppo nell'ambito del quale le operazioni contestate potessero dar luogo a vantaggi compensativi.

Anche a voler prescindere dall'insussistenza di tale presupposto, nella sentenza impugnata si aggiungeva che anche l'ulteriore requisito della presenza di vantaggi compensativi non ricorreva comunque nella situazione esaminata, non essendo stato accertato un saldo finale positivo, per la fallita, all'esito delle operazioni di cui all'imputazione.

La contraria deduzione dei ricorrenti, per la quale la rilevanza dei vantaggi compensativi non richiederebbe un effettivo risultato positivo finale, essendo sufficiente la prevedibilità di tali benefici nel momento in cui le operazioni sono effettuate, è infondata alla luce di quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.

La portata esimente dei vantaggi compensativi nell'ambito di un gruppo di società, espressamente prevista per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., pur se estesa nella sua operatività ai reati di bancarotta (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), presuppone, infatti, non solo l'esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l'idoneità dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla società fallita dalle operazioni, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori. Entrambe le condizioni sono, a ben vedere, espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull'esistenza e la significatività di vantaggi compensativi in presenza dell'intervenuto fallimento della società; fallimento che inevitabilmente implica il pregiudizio per le posizioni creditorie. E' in altre parole necessario, perché possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale pregiudizio (Sez. 5, n. 16026 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falcioia, Rv. 267883).





L'allegazione di un siffatto vantaggio non è sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell'operazione. E' altresì necessaria la dimostrazione non solo del compimento dell'operazione in una logica di gruppo, ma anche dell'esistenza di un saldo finale positivo che renda l'operazione stessa soltanto temporaneamente svantaggiosa, e quindi in conclusione non depauperativa, per la fallita (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031). Correttamente, pertanto, la mancanza di un siffatto risultato nel caso in esame, che neppure nel ricorso è posta in discussione, veniva valutata come in ogni caso preclusiva della possibilità di accogliere la tesi difensiva.

3. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per i prelevamenti eseguiti dai soci è infondato.

La prospettazione della difesa, per la quale le somme prelevate erano destinate a immediate necessità della società fallita, non altrimenti fronteggiabili in conseguenza dell'esaurimento del credito bancario, veniva discussa e disattesa nella sentenza impugnata con argomentazioni tutt'altro che generiche, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. La Corte territoriale, infatti, osservava non solo che l'impiego delle somme per esigenze aziendali non era provato; ma altresì che tale giustificazione era inattendibile laddove non si comprendeva perché tali pagamenti, ove inerenti all'attività della società, non fossero stati direttamente eseguiti dalla stessa, e per quale ragione si fosse invece preferito l'inspiegabile ed inspiegato passaggio intermedio del prelievo da parte dei soci per il successivo pagamento in favore dei creditori.

E' poi irrilevante l'ulteriore riferimento dei ricorrenti alla mancanza di intento fraudolento nelle operazioni, che sarebbe evidenziata dall'indicazione dei prelievi nella contabilità e dall'immissione nella società di risorse personali della famiglia Galli. Tale intento è infatti estraneo all'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la sussistenza del quale è sufficiente, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza dell'imputato di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e pregiudizievole per la garanzia dei creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

4. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per la cessione dei veicoli è infondato.

E' in particolare infondata l'affermazione, nella quale sostanzialmente si esauriscono le censure dei ricorrenti sul punto, per la quale la natura distrattiva dell'operazione sarebbe stata ritenuta unicamente in base alla nazionalità

straniera degli acquirenti dei veicoli e dall'annotazione del pagamento in contanti degli stessi, omettendo di valutare la tesi difensiva della riconducibilità delle cessioni all'ipotesi della vendita in garanzia per il conseguimento di liquidità, la cui restituzione, in quanto avvenuta successivamente alla chiusura dell'attività della fallita, imponeva l'intestazione dei veicoli alla Emmepi. Tale ricostruzione dei fatti veniva invero esaminata nella sentenza impugnata e disattesa in primo luogo per la mancanza di riscontri, e in secondo luogo per l'intrinseca inattendibilità della stessa ove rimanevano incomprensibili le ragioni per cui la fallita non aveva provveduto alla vendita diretta dei veicoli al fine di reperire la liquidità necessaria. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, anche la circostanza del mancato esperimento di azioni revocatorie da parte della curatela era valutata dalla Corte territoriale, che la riteneva non decisiva nel momento in cui l'inerzia della curatela trovava giustificazione nel modesto valore dei veicoli. La dedotta carenza motivazionale sul punto è pertanto insussistente, in presenza di argomentazioni dei giudici di merito alle quali i ricorrenti non oppongono critiche specifiche.

5. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per il credito concesso alla Daria è infondato.

I ricorrenti danno atto del riferimento della sentenza impugnata, in proposito, alla significatività del mancato esperimento di azioni della fallita per la riscossione del credito; e si limitano ad opporre ad esso una mera valutazione alternativa di merito, non consentita in questa sede, sulla diversa spiegazione di tale inerzia nell'andamento negativo dell'attività di ristorazione gestita dalla Daria, che non evidenzia peraltro alcuna illogicità nella prevalenza attribuita dalla Corte territoriale all'assoluta mancanza di alcun tentativo di recupero del credito, quale dimostrativa di una scelta pregiudiziale di favore per la debitrice in danno della consistenza patrimoniale della fallita e della relativa garanzia per le ragioni dei creditori.

6. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale è infondato.

E' in primo luogo insussistente la lamentata erroneità dell'argomentazione della sentenza impugnata sulla ritenuta irrilevanza della ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari della fallita rispetto all'ipotesi contestata. Proprio tale ipotesi, ossia quella della falsificazione delle scritture contabili, è compresa fra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale che, alla luce del chiaro contenuto letterale dell'art. 216, comma primo, n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non hanno fra i loro elementi costitutivi l'impedimento di tale




ricostruzione, viceversa espressamente previsto per l'ulteriore e distinta fattispecie incriminata dalla stessa norma nella tenuta della contabilità in modo da produrre tale risultato. Correttamente pertanto si riteneva perfezionata l'ipotesi criminosa contestata indipendentemente dalla possibilità o meno di ricostruire la contabilità della fallita, del resto conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 4038 del 13/01/1994, D'Episcopo, Rv. 198453).

Quanto alla sussistenza del dolo specifico di pregiudizio per i creditori, viceversa previsto quale elemento costitutivo della fattispecie contestata, la censura di carenza motivazionale sul punto è infondata rispetto a quanto esplicitamente osservato dalla Corte territoriale sull'efficacia decettiva delle irregolarità contabili indicate nell'imputazione, in considerazione dei rilevanti importi oggetto delle relative annotazioni e dello stato di dissesto della società poi dichiarata fallita, e a quanto implicitamente considerato dai giudici di merito sul collegamento delle operazioni documentali con quelle distrattive, riguardando le prime, fra l'altro, le fatture fittizie relative alle cessioni dei veicoli e le false annotazioni sulla restituzione del finanziamento erogato alla Emmepi. Altrettanto infondata è la doglianza di omessa valutazione della riferibilità delle operazioni alla finalità di ottenere credito bancario, per il vero astrattamente ravvisabile solo per le fatture fittizie emesse nel 2007 e nel 2008 e successivamente stornate, e comunque evidentemente priva di decisività in quanto non incompatibile con l'intento di fornire una falsa rappresentazione contabile pregiudizievole anche per i creditori.

7. E' invece fondato il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riguardo ai compensi pagati agli amministratori.

Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'amministratore della società, che disponga in proprio favore il pagamento di un compenso proporzionato alla qualità ed alla quantità dell'attività prestata, pur in assenza di una corrispondente delibera societaria, risponde del reato di bancarotta preferenziale, e non del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagiolo, Rv. 2735760); ipotesi, quest'ultima, invece ravvisabile per il prelievo dalle casse sociali di somme la cui congruità, rispetto all'attività effettivamente svolta dall'amministratore, non sia valutabile alla luce dell'indicazione di elementi concreti (Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639).



La congruità delle somme prelevate, rispetto alle prestazioni a compenso delle quali i prelievi sono giustificati, costituisce pertanto circostanza dirimente ai fini della configurabilità nella condotta del reato di bancarotta fraudolenta o di quello di bancarotta preferenziale. Orbene, nella stessa sentenza impugnata si dava atto dei motivi di appello proposti dagli imputati sull'effettivo importo delle somme prelevate e sulla congruenza di detti importi. E tuttavia tali motivi erano disattesi unicamente con un generico richiamo a quanto affermato dalla giurisprudenza sulla ravvisabilità dell'ipotesi della bancarotta fraudolenta, omettendo di verificarne le condizioni con riguardo al caso in esame, e con un riferimento all'elemento dello stato di decozione della società all'epoca dei fatti, in quanto tale irrilevante ove non valutato nell'ambito del giudizio sul dato realmente decisivo che si è detto essere quello della congruità o meno delle somme prelevate.

Sulla qualificazione giuridica della condotta considerata si registra pertanto una carenza motivazione che impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

8. Il motivo dedotto sulla conferma del giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche per i Galli e la Mazzocchi è assorbito nell'accoglimento del motivo di cui al punto precedente; non senza considerare che la sentenza impugnata evidenziava ulteriore carenza motivazione laddove, pur dandosi atto nella stessa di un motivo di appello sulla richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, lo stesso non era oggetto di specifica valutazione.

La Corte deve peraltro rilevare l'illegalità della determinazione della durata delle pene accessorie nella misura fissa di dieci anni, secondo la previsione di cui all'art. 216, u. c., legge fall., in conseguenza della declaratoria di illegittimità di detta norma, nella parte in cui stabiliva rigidamente tale durata anziché consentirne la commisurazione fino ad un massimo di dieci anni, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 2018, e del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale le pene di cui sopra devono essere commisurate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, 28 febbraio 2019, Suraci). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio anche per questo aspetto.



P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta distrattiva relativa ai compensi, nonché alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 06/06/2019